

MOBILITA' TERRITORIALE E PROFESSIONALE

In Milano, in data 20 maggio 2016

tra

- Intesa Sanpaolo S.p.A., anche nella qualità di Capogruppo (di seguito ISP)

e

- le Delegazioni di Gruppo delle OO.SS. FABI, FIRST/CISL, FISAC/CGIL, SINFUB, UGL CREDITO, UILCA e UNISIN

premesso che:

- il Piano d'Impresa 2014/2017 (di seguito Piano) valorizza le persone come elementi fondamentali per il raggiungimento dei risultati previsti, in un contesto caratterizzato, sia a livello di settore sia in azienda, da forti cambiamenti degli assetti organizzativi, dei modelli distributivi e dei processi, a seguito dei quali per continuare a garantire l'occupabilità prevista dal Piano è necessario disporre di maggiori strumenti di flessibilità e mobilità sia professionale che territoriale;
- con il Contratto Collettivo di secondo livello del Gruppo Intesa Sanpaolo (di seguito Contratto di secondo livello) sottoscritto il 7 ottobre 2015, le Parti hanno condiviso di individuare la mobilità territoriale e professionale tra le materie oggetto di confronto al fine di rispondere in maniera adeguata alla realizzazione del Piano, ricercando nel contempo un equilibrio tra le esigenze aziendali e quelle di carattere personale/familiare, con attenzione anche alle politiche di sostenibilità ambientale perseguite dal Gruppo Intesa Sanpaolo (di seguito Gruppo ISP);
- le Parti alla luce delle peculiarità organizzative e di servizio del Gruppo ISP hanno quindi individuato criteri e modalità attuative della mobilità territoriale e professionale coerenti con le scelte organizzative e strategiche del Gruppo che integrano le previsioni del CCNL;

si conviene quanto segue:

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo, che viene inserito quale appendice g) al Contratto di secondo livello.

2. **Ambito di applicazione e validità**

Il presente accordo si applica a far tempo dal 1° luglio 2016 e sino al 31 dicembre 2017, al personale dipendente in servizio presso le Banche e le Società del Gruppo che adottano il CCNL Credito, ad oggi ricomprese nell'elenco di cui all'allegato 1 al presente Verbale.

3. **Mobilità territoriale**

Ferme restando le disposizioni contrattuali nazionali, il trasferimento è disposto con il consenso del lavoratore in caso di mobilità verso località che disti oltre 70 km dalla residenza e/o domicilio, e sempre che non costituisca avvicinamento alla località di residenza e/o domicilio dell'interessato.

Milano

UGL CREDITO

UILCA
SINFUB
UNISIN
FIRST/CISL
FABI
FISAC/CGIL

Le Parti precisano che ai sensi dell'applicazione della normativa CCNL in materia di trasferimenti sono da intendersi equiparati ai diversi livelli dei Quadri Direttivi i destinatari delle indennità consolidate stabilite dall'appendice a) del Contratto di secondo livello nonché degli assegni di equivalente importo previsti dal Protocollo Occupazione e Produttività 19 ottobre 2012 a tale titolo.

Ferma restando la consensualità del trasferimento del personale che fruisce delle guarentigie di cui all'art. 33 della L. n. 104/1992, del personale destinatario di permessi per gravi patologie (PVG), del personale femminile in stato di gravidanza o con figli di età inferiore ai 3 anni, ovvero del padre lavoratore nel caso di affidamento esclusivo dei medesimi, il trasferimento di personale con rapporto di lavoro a tempo parziale viene stabilito con il consenso del medesimo ove comporti allontanamento - tra la residenza e/o domicilio e la sede lavorativa di destinazione - superiore a 25 km e non costituisca avvicinamento alla località di residenza e/o domicilio dell'interessato.

In considerazione del fatto che - quale trattamento di miglior favore da tempo applicato nel Gruppo ISP - le distanze relative al trasferimento di cui al presente accordo sono calcolate dalla residenza e/o domicilio del dipendente trasferito alla sede di assegnazione anziché tra i comuni di vecchia e nuova assegnazione come previsto dal CCNL, le Parti si danno atto che la comunicazione del trasferimento dovrà avvenire prima di:

- 7 giorni di calendario per i trasferimenti effettuati entro 30 km dalla residenza e/o domicilio;
- 15 giorni di calendario nel caso di trasferimenti effettuati oltre i 30 km ed entro 70 km dalla residenza e/o domicilio;
- 30 giorni di calendario nel caso di trasferimenti effettuati oltre 70 km dalla residenza e/o domicilio.

Nel caso in cui il trasferimento comporti l'effettivo cambio di residenza ovvero in caso di mancato rispetto dei termini sopraindicati trovano applicazione le disposizioni del CCNL tempo per tempo vigente.

4. Mobilità professionale

In caso di mobilità conseguente a chiusura e/o cessazione totale o parziale di attività ovvero significativa riduzione dell'attività ovvero ancora di chiusura/accorpamento di filiale non trova applicazione la normativa dell'articolo che precede; al fine di poter mantenere in servizio i lavoratori interessati negli ambiti territoriali previsti dalla normativa nazionale in materia, si potrà procedere all'assegnazione ai medesimi lavoratori di mansioni inferiori in deroga all'art. 2103 c.c. Sarà invece possibile procedere al trasferimento al di fuori di tali ambiti allo scopo di garantire le mansioni equivalenti.

Le Parti si danno atto che al fine di contenere la mobilità territoriale e favorire la mobilità professionale potrà anche essere utilizzata la mobilità infragruppo attraverso il ricorso alla cessione individuale di contratto.

Al fine di rispondere alle esigenze tecnico-organizzative in evoluzione sarà favorita la mobilità territoriale e professionale del personale che abbia evidenziato la propria disponibilità tramite On Air. A tal fine la manifestazione di disponibilità al trasferimento a distanze superiori a 70 km, fermi i trattamenti economici eventualmente spettanti, sarà considerata tra le condizioni di cui all'art. 5.1 dell'appendice a) del Contratto di secondo livello utili a conseguire il c.d. consolidamento anticipato, salvo che non si tratti di avvicinamento alla residenza e/o domicilio.

Allojar

UILCA
INFLIB
UNISIN
FIRST CISL
PARMI
FISAC/CGIC

UCCREDITO

5. "Strutture di governance"

Alla luce della particolare articolazione organizzativa e dell'elevata concentrazione delle "strutture di governance" (inclusa ISGS) in Torino, Milano, Padova e Vicenza e presso i Comuni limitrofi rispettivamente di Moncalieri, Sesto San Giovanni, Assago, Sarmeola di Rubano e Torri di Quartesolo in considerazione dell'interazione e la migliore funzionalità delle strutture ivi operanti, per le assegnazioni realizzate tra le piazze di:

- Torino e Moncalieri
- Milano e Assago
- Milano e Sesto San Giovanni
- Padova e Sarmeola di Rubano
- Vicenza e Torri di Quartesolo

la comunicazione dovrà avvenire prima di 7 giorni di calendario e non comporterà l'attribuzione di trattamenti economici di mobilità previsti a livello aziendale né il ricalcolo di quelli eventualmente in essere, salvo che la distanza tra la residenza e la nuova assegnazione si riduca al di sotto del limite chilometrico previsto per la relativa corresponsione.

6. Richieste di trasferimento

Ferma la complessiva normativa in materia di trasferimenti a richiesta, in via sperimentale a partire dalla data di sottoscrizione dell'accordo e fino al 31 dicembre 2017, il ricorso alle graduatorie sarà effettuato dando priorità alle richieste avanzate da dipendenti:

- con sedi di lavoro distanti oltre 70 km dalla residenza e/o domicilio e motivate da specifiche casistiche quali a mero titolo esemplificativo:
 - grave ed indifferibile necessità di spostamento a fronte di eventi urgenti/eccezionali;
 - diritto a permessi ex art. 3, comma 3, L. 104/92, per sé;
 - diritto a provvidenza economica per familiari portatori di handicap;
 - diritto a permessi ex art. 3, comma 3, L. 104/92 per figli e/o coniuge;
 - ricongiungimento familiare, anche legato a motivazioni di salute personale e/o familiare
- con sedi di lavoro distanti oltre 120 km dalla residenza e/o domicilio e motivate da richieste di natura personale e/o familiare.

INTESA SANPAOLO S.P.A.
(anche n.g. di Capogruppo)

FABI

FIRST/CISL

FISAC/CGIL





SINFUB

UGI CREDITO

UILCA

UNISIN

Mosoni






INTESA SANPAOLO
INTESA SANPAOLO GROUP SERVICES
BANCA CR FIRENZE
FIDEURAM INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING
BANCA IMI
BANCA PROSSIMA
BANCO DI NAPOLI
CASSA DEI RISPARMI DI FORLI' E DELLA ROMAGNA
CASSA DI RISPARMIO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA
CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO
CASSA DI RISPARMIO DI PISTOIA E DELLA LUCCHESIA
CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA
CASSE DI RISPARMIO DELL'UMBRIA
OLDEQUITER
EURIZON CAPITAL (inclusa EPSILON SGR)
FIDEURAM FIDUCIARIA
FIDEURAM INVESTIMENTI
IMI FONDI CHIUSI SGR
IMI INVESTIMENTI
INTESA SANPAOLO FORMAZIONE
INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING
MEDIOCREDITO ITALIANO
SANPAOLO INVEST SIM
SIREFID
INTESA SANPAOLO CASA*
ACCEDO
INTESA SANPAOLO PROVVIS

*Alla Società viene applicato il contratto complementare del credito





VILGA
~~Stamati~~
Fiducia
Ditson 1.
FABI
P. Ferris
UOLCREDITO
SIREFID
UOLCREDITO
FIRST CISC
UOLCREDITO
UOLCREDITO
FIRENZE/CRIL


Spettabili OO.SS. 
 FABI 
 FIRST/CISL 
 FISAC/CGIL 
 SINFUB 
 UGL CREDITO 
 UILCA 
 UNISIN 

Milano, 20 maggio 2016

Per i trasferimenti di limitata distanza tra la residenza e la piazza di lavoro (per i quali il dipendente rientri giornalmente alla propria abitazione) disposti ad iniziativa dell'Azienda a decorrere dal 1° luglio 2016 ed entro il 31 dicembre 2017, sarà riconosciuto un contributo forfettario a copertura delle spese di viaggio, erogato per la durata di 6 anni dalla data del trasferimento, esclusivamente nel caso di spostamenti superiori a 25 km (50 km A/R), calcolati in funzione della distanza tra la residenza e/o domicilio e la nuova sede di lavoro ed in ragione del numero di km effettuati superiori al predetto limite.

La misura del citato contributo, nel caso di utilizzo dell'auto personale, sarà corrisposta secondo gli importi sotto riportati:

Importi unitari:	
Distanza (A/R in km) da	Contributo (€ lordi)
51 – 90 km	€ 0,50
91 – 120 km	€ 0,65
Oltre 120 km	€ 0,85

Alla luce dell'attenzione posta alle politiche di sostenibilità perseguite a livello di Gruppo e dell'offerta dei trasporti, inclusa la c.d. "alta velocità", la misura del contributo in discorso corrisponderà alle spese effettivamente sostenute in caso di utilizzo del mezzo pubblico.

L'Azienda precisa inoltre che per l'utilizzo dell'"alta velocità" il servizio standard o smart o equivalente è rispondente a quanto stabilito dal CCNL per il caso di missione.

Resta confermato che le previsioni di cui alla presente lettera non trovano applicazione nel caso di trasferimenti effettuati a fronte di richieste accolte per esigenze di natura personale e/o familiare.

Distinti saluti.

Intesa Sanpaolo S.p.A.
 anche in qualità di Capogruppo

